

**PROTOCOLLO SUI PROCEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO
IL RECUPERO DEI COMPENSI SPETTANTI ALL'AVVOCATO
PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEI GIUDIZI CIVILI**

Premessa

Il Tribunale, gli Uffici del Giudice di pace che hanno sede nel circondario del Tribunale di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, in considerazione delle incertezze interpretative sorte a seguito di alcune innovazioni legislative (d. lgs. n. 150 del 2011, d.l. n. 1 del 2012, l. n. 247 del 2012) circa i procedimenti esperibili per il recupero, da parte dell'avvocato, dei compensi professionali nei confronti del proprio assistito e alla luce di recenti pronunce della Corte di cassazione in materia, convengono sull'opportunità di definire concordemente le seguenti linee guida in materia.


Articolo 1

Procedimenti esperibili per il recupero dei compensi

1. L'avvocato, per recuperare, nei confronti del proprio assistito, i compensi della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza processuale, può proporre ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. oppure ricorso ai sensi dell'art. 702-*bis* c.p.c. che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal combinato disposto degli artt. 14, 3 e 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 e 702-*bis* ss. c.p.c.

2. L'azione non può invece essere introdotta né con il rito di cognizione ordinario, né con il procedimento sommario ordinario codicistico di cui agli artt. 702-*bis* ss. c.p.c.

3. L'azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito per prestazioni professionali giudiziali che venga autonomamente esercitata dal cliente è soggetta alle ordinarie regole di competenza e di rito.



Articolo 2

Ricorso per ingiunzione

1. Costituiscono prova scritta che legittima l'emissione del decreto ingiuntivo sia l'accordo sul compenso intervenuto tra l'avvocato e il suo cliente, sia la parcella delle spese e prestazioni munita del parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine ai sensi degli artt. 13, comma 9, e 29, lett. l), della legge n. 247 del 2012.

2. L'importo corrisposto al Consiglio dell'Ordine per il rilascio del parere sarà oggetto di liquidazione, unitamente alle spese, al momento dell'emissione del decreto.

3. Competente all'emissione del decreto ingiuntivo è il giudice individuato sulla base di uno dei criteri di collegamento di cui all'art. 637, che prevede fori tra loro alternativi: a) a seconda del valore, o il Giudice di pace o il Tribunale che sarebbero competenti secondo le regole ordinarie; b) l'ufficio giudiziario (Giudice di pace o Tribunale) che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce; c) il giudice competente per valore (Giudice di pace o Tribunale) del luogo sede del consiglio dell'ordine dell'avvocato.

4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, nel caso in cui il cliente sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del d. lgs. n. 206 del 2005, competente è esclusivamente l'ufficio (Giudice di pace o Tribunale a seconda del valore) nella cui circoscrizione il cliente ha la residenza o il domicilio elettivo (art. 33, comma 2, lett. u), del predetto decreto legislativo).

Articolo 3

Opposizione al decreto ingiuntivo


1. L'opposizione deve essere proposta con ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.* che darà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal combinato disposto degli artt. 14, 3 e 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 e *702-bis ss. c.p.c.*

2. A tale giudizio si applicano gli artt. 648 e 649 c.p.c.

3. Il giudizio è deciso dal Tribunale in composizione collegiale con l'ordinanza di cui all'art. 14, comma 4, d. lgs. n. 150 del 2011, cui si applicano gli artt. 653, 654 e *702-ter*, penultimo comma, c.p.c.

4. Il giudizio di opposizione resta soggetto al medesimo rito anche se l'opponente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in generale, sull'*an debeatur*.

5. Se l'opponente ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito, la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad



un'istruttoria sommaria, con il rito sommario congiuntamente a quella proposta dall'avvocato e, in caso contrario, a cognizione piena previa separazione delle domande.

6. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, questi dovrà sempre separare le cause.

7. Il procedimento sommario "speciale" disciplinato dal combinato disposto degli artt. 14, 3 e 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 e 702-bis ss. c.p.c. si applica anche all'opposizione proposta al Giudice di pace che abbia emesso il decreto ingiuntivo.

Articolo 4

Ricorso ex art. 702-bis c.p.c.

1. L'avvocato può proporre ricorso ex art. 702-bis c.p.c. relativamente sia all'*an*, sia al *quantum* della propria pretesa.

2. Competente è l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il procedimento è esperibile anche davanti al Giudice di pace, ove sia questo l'ufficio giudiziario davanti al quale l'avvocato ha prestato la propria opera.

3. Tuttavia, nel caso in cui il cliente sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del d. lgs. n. 206 del 2005, competente è esclusivamente l'ufficio nella cui circoscrizione il cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

4. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 14, 3 e 4 d. lgs. n. 150 del 2011 e 702-bis ss. c.p.c.

5. Il Tribunale decide in composizione collegiale.


6. Al giudizio si applica quanto previsto nel precedente art. 3, commi 4 e 5.

7. Ove il convenuto introduca una domanda che non appartenga alla competenza del giudice adito, si applicheranno le norme sulla modificazione della competenza per ragioni di connessione che eventualmente potranno comportare lo spostamento della competenza sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011.

Frosinone, 31 luglio 2018.

Il Presidente del Tribunale
(anche quale coordinatore
degli Uffici del Giudice di pace del circondario)

Dott. Paolo Sordi



Il Presidente del COA
Avv. Vincenzo Galassi

